

**ECC.MA CORTE DI APPELLO DI CATANIA IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL  
LAVORO**

**RICORSO IN APPELLO**

Della docente **ALIUÒ DANIELA**, nata a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) il 23/12/1976 CF: LQADNL76T63A638M, ivi residente in C/da Catili 19/8, rappresentata e difesa, giusta procura in foglio separato digitale, resa in ossequio ai dettami previsti per la sottoscrizione e l'autentica della procura nel processo civile telematico, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati **Angela Maria Fasano** (CF: FSNNLM77E50G2730 – PEC: [studiolegaleavvocatofasano@pec.it](mailto:studiolegaleavvocatofasano@pec.it)), e **Stefania Fasano** (CF: FSNSFN84A59G2730 – PEC: [stefaniafasano@pec.it](mailto:stefaniafasano@pec.it)) ed elettivamente domiciliato presso lo studio delle stesse in Palermo, nella Via Catania 42 C. L'avvocato Angela Maria Fasano e l'avvocato Stefania Fasano, dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione in relazione al presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC: [studiolegaleavvocatofasano@pec.it](mailto:studiolegaleavvocatofasano@pec.it) e [stefaniafasano@pec.it](mailto:stefaniafasano@pec.it).

**CONTRO**

- **IL MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** nella persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma, presso la cui sede è domiciliata per legge in Catania Via Vecchia Ognina, 149, 95127 Catania CT.
- **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA REGIONE SICILIA (C.F. 80018500829)**, in persona del Direttore *pro tempore*, con sede in Palermo Via S. Lorenzo 312 rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso la cui sede è domiciliata per legge in in Catania Via Vecchia Ognina, 149, 95127 Catania CT.
- **UFFICIO VII – AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI CATANIA (C.F. 80008730873)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Catania, Via P. Mascagni 52, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso la cui sede è domiciliata per legge in Catania, Via Vecchia Ognina, 149.

- **AMBITO VIII TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI MESSINA (C.F.80005000833)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Messina via S. Paolo is. 361, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, presso la cui sede è domiciliata per legge in Catania, Via Vecchia Ognina, 149.

### **PROPONE RICORSO IN APPELLO**

Avverso la Sentenza n. 56/2018 pubblicata il 08/05/2018 nel rito recante il n. RG 384/2017, resa *inter partes* dal Tribunale Civile di Caltagirone, Sezione Lavoro, nella persona del giudice designato, dott.ssa Concetta Ruggeri, mai notificata, **(ALL. A)**

### **RICOSTRUZIONE STORICO FATTUALE DELLA VICENDA**

- A) L'appellante è una docente con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, a seguito di nomina in ruolo ai sensi del piano straordinario di assunzione e nomina in ruolo ai sensi e per gli effetti della legge n. 107/2015 (cfr. **All. 1 produzione di primo grado**).
- B) L'appellante, in particolare, prima dell'immissione in ruolo - ha reso una prestazione di lavoro subordinato presso **Istituti scolastici paritari** rientranti nella seguente previsione normativa: la legge 10 marzo 2000, comma 1, n. 62, recante «*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*» che all'art.1 recita: «*il sistema nazionale d'istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali*».(cfr. **certificazioni di servizio allegate alla domanda di primo grado**).
- C) Ora, è interessante notare, che nel momento in cui la docente Aliquò è entrata nel circuito delle scuole statali, il servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie private **le è stato riconosciuto pienamente dall'Ufficio Scolastico Provinciale** nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento per il ruolo e per le nomine a tempo determinato.
- D) Tale punteggio, invero, le è servito ai fini della stipula del contratto a tempo indeterminato. **In mancanza di tale punteggio non sarebbe stata assunta.**
- E) Riconoscimento, al contrario, **del tutto negato in sede di mobilità volontaria docenti** a causa di quanto contemplato nell'Ordinanza Ministeriale resa in data 21 aprile 2016, n. 241 che ha dettato disposizioni per la disciplina della *mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016*.

- F) Infatti, nelle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio e dei passaggi di ruolo e di cattedra dei docenti inserite all'interno della spiegata domanda, è scritto - con assoluta chiarezza - che il servizio prestato nelle scuole paritarie **non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera**. È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali.
- G) Quindi, in modo del tutto incomprensibile, per la CCNI scuola il servizio prestato nelle scuole secondarie paritarie o legalmente riconosciute, **non ha nessun valore di punteggio per la mobilità a domanda**, d'ufficio e per le graduatorie interne d'Istituto, in quanto non sono servizi riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera.
- H) L'appellante, conseguentemente, ha presentato per l'anno scolastico 2016/2017 domanda di mobilità territoriale per i docenti assunti nelle fasi B e C da GAE, **NON POTENDO INSERIRE TALE PUNTEGGIO PARITARIO** attese le previsioni dell'OM indicata che così prevedeva *il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera* (cfr. All 2 produzione di primo grado).
- I) Infatti, su "IOL" ISTANZE ON LINE, ossia la piattaforma telematica da cui i docenti trasmettono la propria domanda di mobilità, **non era inserita la finestrella telematica per l'inserimento del pre ruolo paritario, essendo prevista unicamente quella relativa al pre ruolo statale che prevede l'attribuzione di punti 6 per ogni anno di pre ruolo**.
- J) La docente Aliquò, pertanto, non ha potuto dichiarare tale punteggio ai fini della mobilità poiché la struttura telematica non lo permetteva.
- K) Per tali ragioni, all'esito della mobilità volontaria, presentava un ricorso al giudice del lavoro di Caltagirone ex artt. 414 e 700 per vedere riconosciute le ragioni di diritto atte a legittimare la propria pretesa.
- L) L'appellante, quindi, chiedeva in ricorso, previa disapplicazione dell'OM n. 241/2016 e del pedissequo CCNI scuola, che i servizi di insegnamento prestati dalla stessa **nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62** fossero valutabili, ai fini delle graduatorie di mobilità e della ricostruzione di carriera, nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, secondo quanto stabilito dall'art. 2,

comma 2° del D.L. n. 255/2001 che ha previsto testualmente quanto segue: “***I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutabili nella misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali***”

- M)** La circostanza, quindi, era stata documentata in fase di ricorso di primo grado a mezzo dei seguenti allegati: “*Certificati di servizio che attestano l’espletamento della prestazione in istituti paritari*”.
- N)** Lamentava, quindi, che le era stato illegittimamente attribuito un punteggio inferiore a quello meritato, a causa dell’omesso riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nella scuola paritaria da parte degli atti contestati.
- O)** In seguito al deposito del ricorso il giudice del lavoro fissava l’udienza per la comparizione delle parti in sede cautelare.
- P)** Al termine dell’udienza di rito il Giudice del lavoro adito, essendo presenti i requisiti del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris*, emetteva ordinanza cautelare di accoglimento così motivata: “*Alla luce delle considerazioni fin qui espresse, il decidente condivide la giurisprudenza di merito richiamata da parte ricorrente, tenendo conto anche dell’orientamento già espresso da altro giudice del tribunale adito in numerosi casi analoghi, a partire dall’ordinanza cautelare dell’11.07.2016. Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, emerge l’apparente fondatezza del diritto della ricorrente alla valutazione del servizio prestato presso gli istituti paritari nella stessa misura di quello prestato nelle scuole statali. In particolare, la ricorrente ha dedotto di aver prestato servizio presso istituti paritari per undici anni dall’anno scolastico 2000/01 all’anno scolastico 2013/14 con diritto a punti 33 nell’ambito delle operazioni di mobilità tanto per l’anno scolastico 2016/17 quanto per l’anno scolastico 2017/18*”(cfr. **all. B**).
- Q)** Veniva, altresì, fissata udienza di merito per la data dell’8 maggio 2018. Lo scrivente patrocinio provvedeva, quindi, alla notifica del decreto di fissazione di udienza alle amministrazioni scolastiche periferiche interessate che nonostante fossero state ritualmente convenute, non si costituivano in giudizio.
- R)** All’udienza di discussione del 08/05/2018 la scrivente difesa argomentava le proprie conclusioni depositando giurisprudenza favorevole, tra cui quella del Tribunale di Catania.

Il Giudice, pertanto, poneva la causa in decisione, riservandosi di emettere sentenza.

In 8 maggio 2018 il Giudice a scioglimento della riserva emetteva la sentenza di rigetto, oggi appellata, sulla scorta della seguente motivazione: *“Risulta pertanto che la ricorrente abbia dichiarato e richiesto la valutazione dei servizi prestati presso istituti paritari ai fini della mobilità soltanto in sede di contenzioso, come emerge dall’atto introduttivo e dagli allegati certificati di servizio. Come già rilevato, la domanda di mobilità per l’anno scolastico 2016/17 non risulta invece corredata da analoga dichiarazione, come risulta dall’allegato D ove non è stato indicato lo svolgimento di alcun servizio pre - ruolo. Ciò premesso, l’omessa indicazione nella domanda di mobilità del servizio prestato presso istituti paritari rende superflua ogni altra considerazione in ordine alla legittimità delle previsioni della contrattazione integrativa che escludono la valutabilità di tale servizio, anche ai fini della ricostruzione della carriera, domanda formulata in termini del tutto generici”*.

“Avverso tale sentenza l’odierna appellante propone appello

\*\* \*\* \*

Ex art. 434 cpc, con il presente scritto difensivo si appella la citata sentenza esattamente nella parte in cui a pagina 3 dove così evidenzia: *“Risulta pertanto che la ricorrente abbia dichiarato e richiesto la valutazione dei servizi prestati presso istituti paritari ai fini della mobilità soltanto in sede di contenzioso, come emerge dall’atto introduttivo e dagli allegati certificati di servizio”*.

Si appella la citata sentenza anche a pagina 4 nella parte in cui così evidenzia: *“Dalle certificazioni allegate risulta in ogni caso che la ricorrente ha prestato servizio nella disciplina di insegnamento A021 presso il liceo artistico paritario con sede in Barcellona Pozzo di Gotto, via Sant’Andrea, n. 174 dapprima negli anni scolastici dal 2000/01 al 2007/08 e successivamente negli scolastici dal 2011/12 al 2014/15, per periodi superiori a 180 giorni annui, dunque valutabili come anni interi. Come già rilevato, la domanda di mobilità per l’anno scolastico 2016/17 non risulta invece corredata da analoga dichiarazione, come risulta dall’allegato D ove non è stato indicato lo svolgimento di alcun servizio pre - ruolo. Al riguardo, giova richiamare la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato circa l’insussistenza di un obbligo di valutazione di titoli che, sebbene posseduti dagli interessati, non siano stati dichiarati nella domanda, rendendo legittima la*

*mancata valutazione di tali titoli da parte dell'amministrazione, tanto più ove si tratti, come nel caso di specie, di titoli nell'esclusiva disponibilità dell'interessato (ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3659/2011; sez. IV, n. 6035/2005, sez. IV, n. 5759/2004; sez. VI, n. 1403/1995). Ciò premesso, l'omessa indicazione nella domanda di mobilità del servizio prestato presso istituti paritari rende superflua ogni altra considerazione in ordine alla legittimità delle previsioni della contrattazione integrativa che escludono la valutabilità di tale servizio, anche ai fini della ricostruzione della carriera, domanda formulata in termini del tutto generici".*

Orbene, tale ricostruzione è totalmente errata. **La ricorrente, contrariamente a quanto stabilito dal primo giudice, non avrebbe mai potuto richiedere la valutazione del servizio paritario in domanda di mobilità. Il sistema istanze on line, infatti, non permetteva l'inserimento del pre ruolo paritario, prevedendo unicamente la possibilità di inserire il pre ruolo statale. Ragione questa che ha impedito alla ricorrente di produrre i relativi allegati, come richiesto dal primo giudice, poiché materialmente e giuridicamente inesistenti.**

**L'OM n. 241/2016 sulla mobilità infatti non permetteva l'inserimento del punteggio pre ruolo paritarie ai fini della mobilità (cfr. produzione di primo grado). La ricorrente, quindi, contrariamente a quanto asserito dal primo giudice non lo avrebbe mai potuto inserire, dovendo ottemperare la disposizione contrattuale.**

**Ma vi è di più. La ricorrente proprio in sede di ricorso aveva lamentato dell'impossibilità di poter inserire tale punteggio in domanda. Il *petitum* verteva su questo rilevante aspetto, per questo chiedeva la disapplicazione del CCNI scuola.**

**Ed invero la stessa, secondo quanto calcolato in modo pedissequo nelle domande in calce al corpo del ricorso richiedeva in via principale: "In via principale, in via cautelare ed urgente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c, accertare e dichiarare il diritto della Docente alla valutazione per la mobilità 2016/2017 e per l'imminente mobilità 2017/2018 e per tutte quelle a seguire, anche i fini della ricostruzione di carriera, del servizio pre ruolo svolto negli istituti scolastici paritari, per un totale di punti 33, così come documentato in atti nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui alle**

**Note Comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S 2016/2017 nella parte in cui il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”.**

La ricorrente, quindi, ha chiesto la disapplicazione e l’annullamento delle tabelle di valutazione nella parte in cui non permettevano proprio l’inserimento del pre ruolo paritario.

**E ciò per una ovvia ragione: l’impossibilità di inserirlo in sede di domanda di mobilità.**

Alla luce di quanto sopra indicato, si chiede quindi la riforma della sentenza in applicazione del seguente principio:

*Annullamento e disapplicazione delle note comuni del CCNI scuola allegato, nella parte in cui negano il diritto al computo del pre ruolo paritario e valutazione del servizio pre ruolo paritario svolto dalla docente appellante in istituti scolastici paritari come da certificati allegati nella stessa misura del punteggio pre ruolo statale ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 2° del D.L. n. 255/2001 che ha previsto testualmente quanto segue: “**I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutabili nella misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali**” previa disapplicazione delle disposizioni di cui alle Note Comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S 2016/2017 nella parte in cui il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile.*

Le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale sono errate, e si chiede pertanto la riforma e/o l’annullamento della sentenza oggi appellata con il presente ricorso, per i seguenti motivi di

**DIRITTO**

**I. MOTIVO**

**MANIFESTA CONTRADDITTORIETA’ ED ILLOGICITA’ DELLA  
MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 112 CPC –  
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE CCNI SCUOLA 2016/2017 –  
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ORDINANZA MINISTERIALE  
241/2016 – ERRORE DI VALUTAZIONE**

Il Giudice di *prime cure* ha omesso di pronunciarsi su una delle deduzioni contenute nel

ricorso di primo grado depositato violando in tal maniera la disposizione di legge prevista dall'art. 112 c.p.c.

In ricorso, infatti, si era evidenziata l'illegittimità del CCNI allegato nella parte in cui **non permetteva** di inserire il punteggio pre ruolo paritario maturato dalla ricorrente in domanda di mobilità. Per tali ragioni la ricorrente, stante l'impossibilità di computarlo in sede di domanda, chiedeva la disapplicazione e/o annullamento del CCNI scuola nella parte in cui non permetteva di computare il pre ruolo paritario.

Ma vi è di più. In modo del tutto erroneo il primo Giudice ha ritenuto che la ricorrente potesse indicare il pre ruolo paritario in domanda di mobilità, aspetto, quest'ultimo oggetto proprio del ricorso di primo grado in cui si denunciava l'illegittimità del CCNI proprio nella parte in cui stabiliva che: **il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera**

Il Giudicante, quindi, ha fondato la propria pretesa su un mero errore di valutazione (possibilità di inserire il punteggio in domanda) proprio sulla scorta dell'omessa pronuncia su un fatto decisivo.

Prendendo in esame gli argomenti indicati emerge chiaramente, *in primis*, come il Giudice di primo grado **abbia ritenuto, erroneamente**, che la ricorrente potesse inserire il punteggio pre ruolo in domanda di mobilità su IOL – Istanze ON LINE, ossia la piattaforma telematica da cui i docenti inseriscono punteggi e precedenza ai fini della corretta composizione del proprio punteggio e delle graduatorie di mobilità volontaria.

La ricorrente, invero, contrariamente a quanto dedotto dal primo Giudice, non poteva inserire tale punteggio in domanda **per due ordini di ragioni**:

- A) **Normativo contrattuale**: infatti l'OM 241/2016 contestata in ricorso e di cui si chiedeva la disapplicazione e l'annullamento ha determinato in modo illegittimo che le Note Comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/2017 così stabilissero: *il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*
- B) **Tecnico/informatico**: Il sistema IOL – ISTANZE ON LINE non prevedeva – atteso il veto previsto proprio nell'OM 241/2016 – di inserire tale punteggio, mancando, all'uopo, apposita finestra telematica cui inserire il punteggio. La ricorrente, anche volendo, non lo avrebbe mai potuto inserire, essendo UNICAMENTE PREVISTA la finestra telematica per il pre ruolo statale.



Il Giudice di prime cure, quindi, ha fondato la propria motivazione sulla seguente argomentazione: **l'insussistenza di un obbligo di valutazione di titoli che, sebbene posseduti dagli interessati, non siano stati dichiarati nella domanda.**

Ciò che non è stato correttamente compreso – e la cosa lascia perplessi poiché in sede cautelare tale aspetto dell'omessa richiesta del punteggio in domanda non è stato minimamente preso in considerazione, pur essendo stata resa anche una valutazione sul merito della vicenda – è che la ricorrente lamentava proprio questo: **la presenza di un atto di contrattazione integrativa scolastica, che in spregio alla più recente normativa di settore, annientava anni di servizio e di anzianità ponendo specifico veto al suo inserimento.**

**La docente in presenza di un divieto contrattuale, quindi, non lo ha potuto inserire. Occorreva, dunque, che il Giudice, come da *petitum*, verificasse se la stabilita non valutabilità ai fini della mobilità del servizio pre-ruolo nelle scuole paritarie, a differenza del servizio prestato nelle scuole statali, si poneva in contrasto con la legge.**

Il Giudice di prime cure non ha correttamente inteso, come evidenziato in ricorso, che il riconoscimento doveva avvenire previa disapplicazione della norma ostativa.

**Ovvero la norma che non permetteva proprio l'inserimento in domanda di mobilità del pre ruolo paritario.**

**Ci chiediamo: come avrebbe potuto la docente Aliquò inserire il pre ruolo se il contratto lo vietava?**

Ed infatti, è noto che ove per errore il trasferimento dei docenti sia avvenuto con il computo del pre ruolo paritario, i Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali sono obbligati ad annullare i trasferimenti poiché fondati su un punteggio NON VALUTABILE come stabilito dal CCNI.

Si allega all'uopo provvedimento di un Dirigente scolastico di annullamento per erronea attribuzione punteggio paritario ai fini della mobilità (**cfr. all. D**).

La ricorrente, quindi, non avrebbe mai potuto inserire tale punteggio, pena annullamento del suo trasferimento!

Non solo. La docente Aliquò, proprio per tale irragionevole veto, in sede di ricorso ha chiesto: *“Dichiarare l'illegittimità e nullità e/o inefficacia, con conseguente disapplicazione nei riguardi della docente delle disposizioni di cui alle Note Comuni*

*allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S 2016/2017 nella parte in cui è stabilito che il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile.*

L'aspetto saliente **del divieto di valutabilità del punteggio pre ruolo era stato compiutamente evidenziato in ricorso con articolate motivazioni, queste ultime, del tutto disattese in sede di sentenza di merito.**

Da qui anche la contraddittorietà della decisione assunta anche in relazione al provvedimento cautelare che porta la firma dello stesso Giudice.

Un grave errore di valutazione che traspare nelle righe dell'ordinanza cautelare resa e nella quale, seppure il Giudice entri nel merito della questione, non prende minimamente in esame l'aspetto dell'omessa richiesta in domanda. Aspetto evidenziato, invece, in sentenza sulla base di argomentazioni che velano una manchevole conoscenza del sistema normativo scolastico attuale e del suo strumento di attuazione: appunto piattaforma IOL che, si ripete, non permetteva l'inserimento del punteggio paritario.

Il Servizio Istanze OnLine (**alias POLIS - Presentazione On Line delle IStanze**) permette di effettuare in modalità digitale la presentazione delle domande connesse ai principali procedimenti amministrativi.

Esso è basato sul Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), che sancisce il diritto da parte dei cittadini ad interagire con la Pubblica Amministrazione, utilizzando gli strumenti offerti dalle tecnologie ICT in alternativa alle modalità tradizionali basate su moduli cartacei.

I docenti, quindi, inseriscono i punteggi e preferenze marcando telematicamente apposite caselle.

Orbene, atteso il veto stabilito dal CCNI 2016/2017 e dal nuovo CCNI scuola 2018/2018, su IOL non è prevista la finestrella del pre ruolo paritario, ma solo quella statale che prevede l'attribuzione di punti 6 per ogni anno di servizio prestato in pre ruolo nello Stato. Se il giudice di *prime cure* avesse avuto realmente piena contezza dell'OM 241/2016 e del sistema IOL probabilmente non avrebbe reso tale motivazione, dovendosi basare unicamente sulle violazioni di legge lamentate in ricorso.

Da queste basi – impossibilità di poter inserire il punteggio pre ruolo – si è mosso il Tribunale di Catania che invero ha fondato unicamente la propria decisione sul presupposto che la ricorrente fosse nel possesso dei certificati di servizio che attestassero

il possesso del pre ruolo paritario.

Si legge nel provvedimento: *“Ed infatti: La ricorrente ha documentato di avere prestato servizio pre-ruolo presso scuole paritarie, come risulta dai certificati di servizio prodotti al doc. 4. La “Tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo” allegata al CCNI concernente la mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2017/2018, come detto, prevede l’attribuzione di 6 punti “per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia”. Le citate “Note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d’ufficio e dei passaggi dei docenti delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica e del personale educativo” in proposito precisano che “Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.... Ne discende che la disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per l’a.s. 2017/2018, nella parte in cui dispone che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”, contrasta con le disposizioni di legge sopra richiamate in materia di parità scolastica.*

Appare evidente allora che la decisione adottata è stata resa sull’erroneo convincimento che la docente Aliquò fosse obbligata, in sede di presentazione della domanda di mobilità, ad indicare il punteggio pre ruolo maturato.

Obbligo, invece, del tutto insussistente atteso il veto contemplato negli atti allegati cui non si trova menzione in sentenza e su cui il Giudice di prime cure non ha reso alcuna idonea motivazione o iter argomentativo esaustivo.

Il Giudice avrebbe dovuto pronunciarsi su tale aspetto. Ovvero indicare il perché - nonostante l’OM sulla mobilità vietasse la possibilità di inserire il punteggio pre ruolo paritario - la docente Aliquo’ dovesse inserirlo ugualmente, rendendo tale attività per la stessa ricorrente come *probatio diabolica* attesa anche l’impossibilità di inserire tale punteggio tecnicamente su IOL.

**II - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1175 E 1375 C.C. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO E DI IMPARZIALITA' DELLA P.A. EX ART. 97 COST. - VIOLAZIONE DELLE REGOLE IN TEMA DI**

**FORMAZIONE E MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA' NEGOZIALE –  
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO DEL PRIVATO CITTADINO  
DI FRONTE AL POTERE DELLA PA**

La decisione del Giudice di primo grado rappresenta la costruzione di una regola *ex novo* **che ha gravato immotivatamente la posizione della odierna appellante.**

La procedura di mobilità docenti così come stabilito dal TU in materia scolastica n. 297/94 è una procedura concorsuale legata ai titoli ed all'anzianità di servizio.

Al riguardo si osserva, innanzitutto, che la tesi del Tribunale si fonda su una lettura inaccettabile, alla luce sia del diritto amministrativo (relativamente alle regole sulle procedure selettive ed in ordine al principio della par condicio fra i partecipanti ex art. 97 Cost.) sia del diritto civile (relativamente al principio di buona fede contrattuale nella relazione plurilaterale).

La disciplina della mobilità docenti trova fonte primaria nel CCNI scuola emanato a seguito delle Ordinanze Ministeriali mobilità.

L'Ordinanza Ministeriale sulla mobilità, emanata per ogni anno scolastico, quindi è come un bando che disciplina lo svolgimento delle operazioni di mobilità.

Ad essa devono attenersi tutti gli attori del sistema scuola, Uffici scolastici regionali e provinciali, dirigenti scolastici e corpo docente.

I docenti, quindi, devono seguire pedissequamente le istruzioni riportate in ordinanza ai fini della compilazione della domanda di mobilità.

Orbene, l'ordinanza contestata, come ampiamente argomentato nel precedente motivo, nelle tabelle di valutazione dei titoli **esclude la possibilità di computare il pre ruolo paritario ai fini della mobilità.**

**Per l'ordinanza tale punteggio non è valutabile.**

La docente Aliquò quindi **si è limitata ad ottemperare** a quanto calcolato nella spiegata ordinanza, non potendo fare altrimenti.

Il Giudice, invero, con la sentenza oggi appellata, sostanzialmente ha reso una lettura diametralmente opposta alla normativa di settore, **introducendo un obbligo per il privato non previsto dalla contrattazione, anzi negato, è ciò con gravi conseguenze per il privato in buona fede.**

**La docente ha fatto affidamento su quanto contemplato in ordinanza.**

Da qui, indi, la presenza di un interesse teso alla tutela di una situazione giuridica realizzatasi consequenzialmente ad comportamento della P.A. che ha suscitato nel terzo un ragionevole affidamento in un determinato risultato (in ordinanza era stabilito di non valutare).

Non può disconoscersi poi che in tal caso l'applicazione degli art. 1175 e 1375 c.c. condurrebbe allo stesso risultato cui si arriverebbe in logica pubblicistica (e cioè di considerare illegittimo ogni atto che non fosse conforme alle previsioni della *lex specialis*) che impone alle parti, amministrazione e partecipanti (tutti i partecipanti), il rispetto delle regole fissate nel bando. Il rispetto di tali regole da parte di ciascuno ha come "creditore" di loro.

La decisione del Giudice altresì ed ancor più gravemente costituisce *vulnus* del principio di parità di trattamento nella misura in cui altera sostanzialmente il meccanismo comparativo ledendo l'affidamento riposto sul rispetto delle regole di partecipazione poste nella predetta OM da parte di coloro che, diligentemente, le abbiano rispettate.

La decisione del Giudice, andando oltre al potere di mera disapplicazione degli atti amministrativi, costruisce, quindi, regola *ex novo*.

**III.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 62/2000 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 2 DEL D.L. N. 255/2001 DEL 3 LUGLIO 2001 (CONVERTITO CON LEGGE DEL 2 AGOSTO 2001) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 e 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI RAGIONEVOLEZZA E DI EQUITÀ RETRIBUTIVA (DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3 E 36 COST.), NONCHÉ DEL CONNESSO PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE TRA LAVORATORI DI CUI ALL'ART. 6 D. LGS. N. 368/01 E ART. 45, COMMA 2, D. LGS. N. 165/01 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/78/CE [DEL CONSIGLIO, DEL 27 NOVEMBRE 2000, CHE STABILISCE UN QUADRO GENERALE PER LA PARITÀ DI TRATTAMENTO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI CONDIZIONI DI LAVORO (GU L 303, PAG. 16)] ED ALL'ARTICOLO 14, [PARAGRAFO] 1, LETTERA C), DELLA DIRETTIVA**

**2006/54/CE [DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 5 LUGLIO 2006 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/70/CE DEL CONSIGLIO, DEL 28 GIUGNO 1999 - DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.**

Il Giudice di prime cure non ha considerato un altro rilevante aspetto. La docente ha chiesto in ricorso la disapplicazione delle norme contrattuali proprio perché le stesse non permettevano in automatico di poter computare il pre ruolo paritario – 6 punti per anno di pre ruolo – al pari di quello statale.

La mancanza di un computo in automatico come avviene per i docenti che hanno reso il pre ruolo nello stato ha determinato grave violazione che andava esaminata.

Il mancato esame, come giustificato dal giudicante in sentenza, sarebbe dipeso dalla circostanza che la questione sarebbe stata assorbita da quella più rilevante del mancato inserimento del punteggio pre ruolo paritario in domanda.

Orbene, avendo appurato che tale obbligo non sussisteva in seno alla ricorrente questa difesa tiene a precisare quanto segue.

E difatti, regolando la materia delle graduatorie permanenti del personale docente, l'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (convertito con Legge del 2 agosto 2001), ha disposto testualmente che: ***“i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.”*** Orbene, soffermiamoci sul dato letterale della norma: *i servizi resi nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura per il servizio prestato nelle scuole statali.* Bene, il dato normativo è inequivocabile: ***valutare nella stessa misura vuol dire riconoscere medesimo valore legale ai servizi paritari e statali. Nessuna differenza in termini qualitativi; nessuna differenza di trattamento, quindi, dal punto di vista legale.***

Significativo, del resto è l'orientamento giurisprudenziale del foro di Catania il quale non ha in alcun modo evidenziato l'esigenza di aver inserito il punteggio in domanda, atteso che in ricorso si contestava proprio l'impossibilità di inserirlo.

Se, dunque, l'immissione in ruolo è avvenuta alla stregua del punteggio calcolato anche in ragione del servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, ex art. 2 D.L. 255/2001, convertito in legge 333/2001, è logico corollario che il medesimo punteggio

sia riconosciuto anche nella fase finale della mobilità. Non possono residuare dubbi quindi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli Istituti paritari.

Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero quindi fondatamente richiamare gli artt. 360 comma 6 e 485 del D. Lgs. 297/94 ove si prevede il riconoscimento *“agli effetti della carriera”* del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie *“pareggiate”* ovvero presso le scuole elementari *“parificate”*, **essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole *“paritarie”*.**

D'altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. 250/05 (conv. in L. 27/06), che, all'art. 1-bis. (rubricato *“Norme in materia di scuole non statali”*), espressamente prevede che: *“Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie”*.

Pertanto, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 0069064 del 4 agosto 2010, ha riconosciuto che la L. 62/00 *“nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ... nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297. ... Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell'art.1-bis del D.L. 5.12.2005, n. 250 ... nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo d'insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali”*.

Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come *“la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti*

*privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa"* (Consiglio di Stato, sentenza n.1102/2002).

Analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza del lavoro: *"Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n. 62 "NORME PER LA PARITÀ SCOLASTICA E DISPOSIZIONI SUL DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'ISTRUZIONE" pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n. 67 – che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n. 62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici nella misura indicata dall'art. 485 del D.Lgs. 16/4/1994, n. 297" (ex plurimis: Tribunale di Palermo (allegata) Tribunale Rimini, sentenza n. 64/2014; Tribunale di Caltagirone, n. 535/2016 R.G.; Tribunale Milano, ord. 20 luglio 2016, n. 6202/2016 R.G., Tribunale di Milano provvedimento del 20/02/2018 (allegata) Tribunale di Pisa n. 968/2017, Tribunale di Trieste 325/2017, Tribunale di Catania n. 4158/2018, Tribunale di Patti del 29/01/2018 (allegata). Stanti tali premesse, deve riconoscersi l'illegittimità della previsione della disposizione dei CCNI per la mobilità 2016/2017, sulla cui base è stato emesso il*



provvedimento di assegnazione al ricorrente di punti 24, in luogo di quello spettante in relazione al riconoscimento dell'anzidetto servizio presso istituti paritari, nella parte i cui non riconosce alcun punteggio ai fini della mobilità al servizio prestato nelle scuole paritarie "in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera", atteso che tale ultima affermazione è infondata, poiché ai fini della ricostruzione della carriera il ricordato art. 485 prevede una misura ridotta di riconoscimento del servizio prestato, ed ancora perché detta disposizione porterebbe ad una illegittima interpretazione della vigente normativa, in violazione del principio di uguaglianza tra le scuole facenti parte del sistema di istruzione come delineato dalla legge n. 62/2000 e dunque aventi le medesime caratteristiche. Non possono residuare dubbi quindi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli Istituti paritari. E ciò anche in considerazione della circostanza che la C.M. 163/2000 ha previsto che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: *"dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione "* e che *"il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore"*, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.

Pertanto il Giudice di prime cure avrebbe dovuto analizzare la questione anche in relazione a tale aspetto e non già richiamare una normativa peraltro del tutto incoferente con il caso in esame a giustificazione della propria tesi.

La sentenza, inoltre, in violazione del principio costituzionale del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, è illegittima non solo per le esposte argomentazioni, ma altresì per il mancato rispetto del diritto alla partecipazione in senso ausiliario (Corte cost. n. 331/88 e n. 412/88). Tale profilo è strettamente legato a quello della violazione dei principi costituzionali in materia di lavoro: la sentenza impugnata comprime la tutela piena garantita al lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. La valutazione del lavoro svolto presso scuole non statali nella misura prevista "svuota" di significato il contenuto dei principi recati dall'art.

33 che consentono anche alle scuole paritarie di perseguire l'interesse primario dell'istruzione.

Violando inoltre gli artt. 2 e 3 introducendo una discriminazione e l'art. 51 per la lesione recata alla dignità dei docenti delle scuole private.

Del resto, il Giudice non ha neppure considerato che lo stesso MIUR con decreto n° 83 del 10 Ottobre 2008 ha fatto propri tali principi ove si consideri che: *Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola*". Il Decreto su indicato sancisce una conseguenza di fondamentale rilievo giuridico: **il principio di equiparazione dei diritti e doveri degli studenti delle scuole paritarie**; principio, si noti bene, dal quale si ricava - per transitività normativa - la seguente considerazione: se la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione **garantisce** l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, tali studenti hanno il diritto di pretendere che i propri insegnanti abbiano medesima equiparazione professionale dei colleghi della scuola statale. Delle due l'una! Significativo, del resto, è l'orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto. Non possiamo non citare in tale sede, ai fini dell'equiparazione, quanto reso dalla Cassazione in materia. Dichiarò la Suprema Corte che l'equiparazione di una scuola privata a quella pubblica, secondo la legge 19/1/42 n. 86, può assumere la forma del riconoscimento o del pareggiamento che, in entrambi i casi, comporta la piena validità a tutti gli effetti degli studi compiuti e degli esami sostenuti presso la scuola stessa. *Tanto premesso, i soggetti che organizzano, dirigono o svolgono attività di insegnamento nei citati istituti, hanno al pari di color che a tali compiti adempiono presso quelli pubblici, la qualifica di pubblico ufficiale. Il successivo periodo è ancora più esplicito: In virtù della citata equiparazione deve ritenersi che anche il preside e gli insegnanti di una scuola riconosciuta o pareggiata, i quali esplicano, per effetto del riconoscimento o del pareggiamento e sotto la vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione, le suddette funzioni, con identici poteri, siano*

*pubblici ufficiali; ciò vale anche per il gestore di una scuola siffatta, là ove egli organizza e quindi contribuisce alle attività in questione, dovendo invece essere considerato soggetto privato con riguardo alla gestione economica dell'ente. Ancora, quindi, ulteriore conferma, e questa volta ai massimi livelli, del sostanziale regime di parità riconosciuto dalle Leggi. Ed ancora: "Gli artt. 33 e 34 Cost. esprimono i principi della libertà di insegnamento, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi; le scuole paritarie sono una parte integrante del sistema nazionale di istruzione e concorrono, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di un obiettivo prioritario, e cioè l'espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita" (Conferma della sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano, sez. III, n. 859/2014). Cons. Stato Sez. VI, 18/05/2015, n. 2517 In base all'art. 1 della legge n. 62/2000, le scuole paritarie - che costituiscono, unitamente alle scuole statali, il sistema nazionale di istruzione - sono "le istituzioni scolastiche non statali che (...) corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate dai requisiti di qualità e di efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6". Il riconoscimento della parità da parte dell'autorità ministeriale consegue alla verifica, da parte della medesima autorità, della sussistenza originaria ( e del mantenimento) delle condizioni prescritte dalla legge (T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 19/12/2011, n. 2050). Riconoscimento, peraltro, avallato anche con parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato n° 0069864/2010 con cui si è ritenuto che: *l'entrata in vigore della legge 62/2010 nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ed essere valutabili ai fini giuridici che economici ...*" Lo Stato, allora, non può applicare trattamenti differenti tra lavoratori appartenenti alla medesima categoria, soprattutto quanto, il concetto di equiparazione, presenta una forte radice normativa. Da queste considerazioni discende che non riconoscere ai docenti, odierni ricorrenti, l'anzianità maturata nel periodo pre ruolo ai fini della mobilità, realizza una disparità di trattamento nel senso sopra chiarito e, come tale, contrastante con i principi comunitari in materia di parità delle condizioni di lavoro così come interpretati dalla Corte di Giustizia. **E ciò anche tenuto conto delle esplicazioni di cui all'articolo 3,***

[paragrafo] 1, lettera c), della direttiva 2000/78/CE [del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16)] ed all'articolo 14, [paragrafo] 1, lettera c), della direttiva 2006/54/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006. Ed invero, la Corte di Giustizia ha, in diverse pronunzie, fornito importanti indicazioni circa la portata e lo spettro applicativo della clausola 4. Già perché il principio di non discriminazione formatosi intorno alle sentenze relative alla direttiva 70/99 impone la valutazione immediata per intero del servizio pre-ruolo nella ricostruzione di carriera del personale della scuola come ha ricordato, ancora di recente, la Commissione Ue in risposta all'ennesima denuncia di un cittadino italiano. Appare primo oculi evidente, che la mancata piena valorizzazione del servizio pre-ruolo, a fini della mobilità, comporta una indubbia violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (di cui al combinato disposto degli artt. 3 e 36 Cost.), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01". E che nel "panorama normativo italiano, non possono esservi fonti o pattizie che, in assenza di esplicite "ragioni oggettive", limitano il diritto dei lavoratori che hanno prestato servizio pre ruolo negli istituti paritari a godere degli stessi vantaggi che lo Stato membro riserva ai lavoratori pubblici a tempo indeterminato". Il MIUR, allora, con l'interpretazione offerta dall'atto impugnato, in pratica, ha applicato una palese discriminazione tra il periodo pre ruolo prestato nelle scuole paritarie ed il periodo pre ruolo svolto nelle scuole statali. Non riconosce a detti periodi pari dignità. Nella sostanza, il MIUR ha legittimato la seguente condotta: quando i docenti entrano nel circuito delle scuole statali, il servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie private è riconosciuto pienamente dall'Ufficio Scolastico Provinciale nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento per il ruolo e per le nomine a tempo determinato; dopo l'assunzione in ruolo a tempo indeterminato ai docenti non viene più valutato lo stesso servizio di insegnamento che ha permesso loro di ottenere l'immissione in ruolo. La docente, quindi, ha subito una ingiusta privazione del punteggio con conseguente danno professionale e curriculare. Con il ricorso, infatti, si è provato che la ricorrente, ha

reso - prima dell'immissione in ruolo - una prestazione di lavoro subordinato presso **Istituti scolastici paritari** rientranti nella seguente previsione normativa: la legge 10 marzo 2000, comma 1, n. 62, recante «*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*» che all'art.1 recita: «*il sistema nazionale d'istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali*».

- A) **Tale principio viene ulteriormente comprovato dal disposto di cui all'art. 2, comma 2° del D.L. n. 255/2001 che ha previsto testualmente che “I servizi di insegnamento prestati dal 1°settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutabili nella misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.** La citata disposizione va, peraltro, estesa sia alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente in sede di mobilità, che ai fini della ricostruzione della carriera. Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt.360 comma 6 e 485 del D. Lgs, 297/94, ove si prevede il riconoscimento "agli effetti della carriera" del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie "pareggiate" (comma 1) ovvero presso le scuole elementari "parificate" (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole "paritarie". D'altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. 250/05 (conv. in L.27/06), che, all'art. 1-bis. ("Norme in materia di scuole non statali"), espressamente prevede che: "Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie". Alla luce delle superiori considerazioni non possono residuare dubbi circa l'illegittimità della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si porrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi

di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

- B) I principi sopra esposti sono stati anche richiamati con recentissima sentenza di accoglimento totale resa dal Tribunale di Milano nel Giudizio recante il 12287/2017 NRG, il quale nel riportarsi alla giurisprudenza di merito del Tribunale di Napoli in composizione collegiale, ha così statuito sul punto: *“Nel merito si condivide quanto espresso dall’ordinanza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, in composizione collegiale, il 5.9.2017 nel procedimento RG 17499/2017 là è stato affermato che “la L. 62/2000 in materia di parità tra scuola pubblica e scuola privata ha riconosciuto il sistema nazionale di istruzione come costituito dalle scuole statali e da quelle private; tale sistema si propone di ampliare l’espansione dell’offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione. Essa definisce le scuole paritarie “istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale”. L’art. 1 bis del DL 250/2005, convertito in legge 27/2006 ha stabilito che “la frequenza nelle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione”, ponendo evidentemente sul medesimo piano l’insegnamento espletato presso le scuole paritarie con quello svolto presso le scuole statali. Alle scuole paritarie viene, quindi, riconosciuta la “parità” in termini di allineamento ai parametri posseduti dalle scuole statali, riguardanti l’offerta formativa e l’autorizzazione a rilasciare titoli di studio equipollenti e sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (si vedano la L. 27/06, nonché, ex multis, la C.M. 163 dei 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83108). In particolare la C.M. 163/2000 ha previsto che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: “dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione ” e che “il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari inoltre, l’art. 2 d.l. 255/2001, convertito in*

*legge 333/2001 stabilisce che “i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.*

- C) La mancata piena valorizzazione del servizio preruolo, comporterebbe una palese violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (artt. 3 e 36 Cost.), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all’art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01. E nel panorama normativo italiano, non possono esservi fonti normative che, in assenza di esplicite “ragioni oggettive”, limitano il diritto dei lavoratori pubblici a tempo determinato a godere degli stessi vantaggi che lo Stato membro riserva ai lavoratori pubblici a tempo indeterminato. Tutto quanto sopra premesso e rilevato, la docente **ALIUO DANIELA**, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata così

#### **CONCLUDE**

Affinché l’adita Corte di Appello di CATANIA, reietta ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, fissata l’udienza di discussione della causa

#### **VOGLIA**

**NEL MERITO:** riformare e/o annullare la sentenza n. Avverso la Sentenza n. 56/2018 pubbl. il 08/05/2018 nel rito recante il n. RG 384/2017 resa *inter partes* dal Tribunale Civile di Caltagirone, SEZIONE LAVORO, nella persona del giudice designato dott.ssa Concetta Ruggeri, mai notificata (**ALL. A**) e conseguentemente accogliere le domande formulate nella causa promossa DALLA DOCENTE Aliquò Daniela con ricorso depositato innanzi la Sezione Lavoro del Tribunale di Caltagirone e conseguentemente condannare le amministrazioni convenute al riconoscimento del diritto della Docente Aliquò alla valutazione per la mobilità 2016/2017 e per tutte quelle a seguire, anche ai fini della ricostruzione di carriera, del servizio pre ruolo svolto negli istituti scolastici paritari, così come documentato in atti, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale con conseguente disapplicazione delle disposizioni di cui alle Note Comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S 2016/2017 nella parte in cui *il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile.*

Con vittoria di spese di competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.

In via istruttoria disporre l'acquisizione del fascicolo di cui al ricorso nella causa iscritta al n. R.G 384/2017 che è stato depositato in cancelleria.

**Sempre in via istruttoria si allega:**

- A) *Sentenza impugnata con attestazione di conformità.*
- B) *Ordinanza cautelare di accoglimento.*
- C) *Provvedimento con cui il dirigente dell'USR ha annullato il trasferimento per computo del paritario.*
- D) *Giurisprudenza di merito favorevole all'appellante.*
- E) *Procura telematica.*
- F) *Produzione di primo grado.*

**DICHIARAZIONE DI VALORE AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO**

I sottoscritti avv. Angela Maria Fasano e Stefania Fasano, ai sensi dell'art. 14 del DPR 30 maggio 2002 n° 115 dichiarano che il valore del presente procedimento è INDETERMINATO e che lo stesso verte in materia di lavoro subordinato. Il contributo unificato, non è stato versato stante la dichiarazione di esenzione dell'appellante.

Palermo, 28 maggio 2018

avv. Angela Maria Fasano

avv. Stefania Fasano